



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

N. 39 / 2022 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ADUNANZA DEL 01/04/2022

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL COMUNE DI TRADATE - PERIODO 2022 / 2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

L'anno **2022** addì **01** del mese di aprile alle ore 11:50 si è riunita la Giunta Comunale appositamente convocata.

All'appello risultano:

BASCIALLA GIUSEPPE	SINDACO	Presente
ACCORDINO FRANCO ROBERTO	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MARINELLA	ASSESSORE	Presente
MARTEGANI ERIKA	ASSESSORE	Presente in collegamento
MORBI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente in collegamento
PIPOLO VITO	ASSESSORE	Presente

Assenti: 0,

Partecipa il SEGRETARIO dott.ssa MARINA BELLEGOTTI .

Accertata la validità dell'adunanza, GIUSEPPE BASCIALLA in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito alla pratica avente a oggetto:

INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL COMUNE DI TRADATE - PERIODO 2022 / 2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

Relaziona l' Assessore VITO PIPOLLO.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Al fine di ottemperare alle disposizioni volte al contenimento del Coronavirus, la modalità di partecipazione alla presente seduta è quella della videoconferenza, su piattaforma Gotomeeting, secondo quanto stabilito con deliberazione propria n. 45 del 20.03.2020, resa immediatamente eseguibile.

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL COMUNE DI TRADATE - PERIODO 2022 / 2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, attribuisce all'Autorità di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";

Vista la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

Vista la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "*far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica*" che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) gestione dei reclami, delle richieste di informazione e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) punti di contatto con l'utente;
 - d) modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) continuità e regolarità del servizio;
 - b) sicurezza del servizio;

Richiamato in particolare l'articolo 3.1 dell'allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: "*Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito*";

Considerato che:

- entro il 31/03/2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento della matrice degli schemi regolatori, optando tra:
 - ° schema I: livello qualitativo minimo
 - ° schema II: livello qualitativo intermedio
 - ° schema III: livello qualitativo intermedio;
 - ° schema IV: livello qualitativo avanzato
- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli

previsto nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 ARERA n. 15/2022, art. 3.2, Allegato A);

Tenuto conto che l'adeguamento agli obblighi per il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente "CQ" del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Rilevato che all'interno dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Visto l'articolo 3-bis del D.L. n. 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...);"

Rilevato che:

- nell'ambito del D.lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'articolo 200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 201, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 specifica che: *"al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani le regionali e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinando le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti";*

Considerato che:

- nella Regione Lombardia non è prevista o non è funzionante l'Autorità di ambito/bacino, di cui all'articolo 3-bis del D.L. 138/2011 e che le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono assegnate ai Comuni;
- le funzioni riservate, all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D.lg. n. 267/2000, art. 48 comma 2" (...) *compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco (...)" (da adottare in base all'organo ritenuto di competenza);*

Visto che ai sensi dell'articolo 107 citato "i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettante agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

Vista la deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come *"la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri (...) aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio";*

Considerato che l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dall' 1.1.2023;

Visto il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare l'ente nello schema regolatorio I **"livello qualitativo minimo"**;

Vista la relazione di accompagnamento al P.E.F. 2022/2025 presentata dal Gestore del servizio –

Seprio Patrimonio Servizi srl – nella quale emerge la garanzia dei servizi resi secondo lo schema I di cui al punto 3.1 del TQRIF (Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione rifiuti urbani);

Ritenuto per tutti i motivi esposti sopra di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I “**livello qualitativo minimo**”;

Preso atto dei pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, I comma del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i, resi dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente e dal Responsabile del Settore Servizi Generali in merito alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario in merito alla regolarità contabile;

Dato atto che gli assessori Erika Martegani e Alessandro Morbi, hanno partecipato alla seduta con modalità telematica, attraverso la piattaforma Gotomeeting, e che sono state rispettate le previsioni di cui alla propria deliberazione n. 45 del 20.03.2020, resa immediatamente eseguibile e specificamente:

- gli assessori Martegani e Morbi partecipano in collegamento da casa, mentre sono presenti presso la sede comunale il Sindaco, gli assessori e il Segretario Generale verbalizzante;
- la seduta si intende tuttavia effettuata in via convenzionale presso la sede istituzionale del Comune, ove è allocato il sistema di verbalizzazione e conservazione delle deliberazioni collegiali;
- gli assessori Martegani e Morbi, oltre ai presenti, sono identificati con certezza dal Segretario Generale verbalizzante;
- durante la seduta tutti i componenti hanno avuto facoltà di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sull’argomento iscritto all’ordine del giorno;
- le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati hanno garantito un adeguato livello di riservatezza delle comunicazioni e un adeguato livello di sicurezza del sistema;
- l’adunanza si è svolta regolarmente e pertanto è possibile constatare e proclamare i risultati della votazione palese;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I “**livello qualitativo minimo**” di cui all’articolo 3.1 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/Rif;
2. di trasmettere ai Gestori il presente atto affinché gli stessi possano provvedere alle necessarie determinazioni degli effetti incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al punto precedente;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. n. 267/2000 del presente atto, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari.

Con successiva votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 al fine del recepimento dei dati sulla predisposizione del P.E.F.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO

GIUSEPPE BASCIALLA

II SEGRETARIO

MARINA BELLEGOTTI

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO UFFICIO LAVORI PUBBLICI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 870/2022 del SERVIZIO UFFICIO LAVORI PUBBLICI ad oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL COMUNE DI TRADATE - PERIODO 2022 / 2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 01/04/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(MARCO CASSINELLI)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 870/2022 ad oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL COMUNE DI TRADATE - PERIODO 2022 / 2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Tradate, 01/04/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 39 del 01/04/2022

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA
REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL COMUNE DI TRADATE - PERIODO 2022 /
2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN
QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE .**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 05/04/2022.

Tradate, 05/04/2022

Sottoscritto da
CINZIA PINO
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.